

Al Presidente del Tribunale del Tribunale di Savona
Dr. Lorena Canaparo

Di seguito alla nota dello scrivente in data 21 marzo u.s., i magistrati della Sezione civile del Tribunale, all' esito delle conclusioni condivise nel corso di molteplici contatti tra il presidente della sezione ed i singoli magistrati e numerose riunioni tenute con modalità teams, sentito il signor Commissario Straordinario dell' Ordine degli Avvocati di Savona, propongono di disciplinare lo svolgimento dell' attività giudiziaria conformemente all' art. 83 del DL 10\20 con le seguenti modalità relativamente al modulo due della Sezione civile:

SEZIONE CIVILE- MODULO 2

A) ESECUZIONI IMMOBILIARI

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza. Quindi i GE procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 30.06.2020.

Nel decreto di differimento avranno cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori eseguiti che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà serenamente svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- Sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove al presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.



- I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- **le visite**, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al **30.06.2020**;

- **gli accessi** presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del **30.06.2020**, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese **tutte le attività di liberazione** – anche in corso - **sino alla data del 30 giugno 2020**, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6° co., d.l. n.18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come

risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari .

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

5.1 VENDITE FISSATE NEL PERIODO FINO AL 22 MARZO 2020

In rapporto a tali udienze di vendita si richiama quanto già indicato con Circolare 10 marzo 2020 del Coordinatore Esecuzioni.

5.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 30 GIUGNO 2020

Come emerge dal testo normativo, successivamente al periodo di sospensione (ora prorogato fino al 15 aprile 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite analogiche e miste in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica. Orbene, esigenze non molto dissimili si registrano anche per le vendite telematiche "pure", in cui da un lato non può escludersi che gli offerenti possano richiedere l'ausilio tecnico di altri soggetti (secondo le regole all'uopo previste), dall'altro la situazione sanitaria comprime verosimilmente la serenità degli offerenti, qualunque sia la vendita prevista.

Le indicazioni operative raccomandabili sono perciò le seguenti:

1) per tutte le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate successivamente al 22 marzo 2020, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 30 giugno 2020, mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE."

2) va comunicato ai Delegati e al gestore incaricato delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) ove nel frattempo fossero state già depositate delle offerte, il giorno in cui avrebbero dovuto tenersi gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

5) Quanto alla calendarizzazione delle nuove vendite, la stessa avverrà (tendenzialmente) a partire dal **30 giugno 2020** per le vendite fissate tra i mesi di marzo e aprile e a partire dal **1 settembre 2020** per le vendite originariamente fissate fino al 30 giugno previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita sospesa/differita;

6) Copia della presente Circolare, nella parte relativa al rinvio delle vendite già fissate, sarà inserita nei singoli fascicoli a cura dei G.G. E.E.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

I GE/GD possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, dal momento che il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avviene esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE E ALTRE UDIENZE DI ESTINZIONE-APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

I GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., dopo il primo periodo di sospensione generalizzata (ossia dopo il 15 aprile 2020), terranno (ex art. 83 comma 7 lettera h) o f) del DL n. 18 del 2020) le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo decreto con il quale invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c., ugualmente potrà avvenire per le udienze di estinzione nei fascicoli nei quali vi sia stato l'integrale pagamento della somma depositata a seguito di conversione, ovvero nelle udienze in cui debba dichiararsi l'estinzione a seguito di rinuncia di TUTTI i creditori.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo il 15 aprile 2020, il GE adotterà analogo decreto, ma il termine per il deposito delle contestazioni decorrerà dalla comunicazione del decreto stesso.

B) FALLIMENTI

La disciplina delle vendite che nei fallimenti siano state effettuate ai sensi dell'art. 107 II comma L. Fall., segue quanto sopra stabilito per le vendite nelle esecuzioni immobiliari. Per altre vendite si invitano i Curatori a concordare con i singoli G.D. il rinvio, ovvero l'effettuazione con modalità compatibili con l'eliminazione di ogni contatto diretto con terze persone.

Per quanto attiene alle udienze connesse alle procedure fallimentari (udienze prefallimentari, di approvazione dello stato passivo, di opposizione allo stato passivo, di approvazione dei rendiconti, adunanze creditori nei concordati ed altre) si reputa che nessuna di tali udienze sia qualificabile a priori quale urgente ai sensi del comma 3 art. 83 del D.l. 18/20.

Ne consegue che il GD disporrà i rinvii nei singoli fascicoli ad udienza successiva al 30 giugno 2020, ai sensi della lettera g comma 2 art. 83 D.l. 18/20, salvo che il numero delle parti e la complessità della materia consenta modalità di svolgimento con collegamenti da remoto (art. 83 comma 7 lett. f) D.l. 18/2020) ovvero con trattazione scritta (art. 2 comma II lett. h) D.l. 11/2020).

Solo per le udienze prefallimentari la cui trattazione in data successiva al 30 giugno 2020 possa recare grave pregiudizio agli interessi della massa o dei creditori (e che pertanto vanno ricondotte all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 83 D.l. 18/20) sarà mantenuta o prevista la fissazione di udienza che si terrà presso il Tribunale, al fine di consentire la partecipazione al debitore che scelga di non costituirsi tramite difensore, sempre consentendo alle altre parti la possibilità di partecipare con collegamento da remoto.

Le udienze di approvazione dello stato passivo e di approvazione del rendiconto, ove il numero dei creditori e la complessità delle questioni affrontate lo consentano, saranno tenute - con la collaborazione del Curatore- con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) D.l. 18/20.

Conformemente alle linee guida del Tribunale nei procedimenti civili di cognizione, potranno essere trattate con lo scambio e il deposito telematico di note scritte ai sensi della lettera h) comma 7 art. 83 D.l. 18/20, le udienze nei procedimenti di opposizione allo stato passivo con un ridotto numero di parti.

Nessuna sospensione o differimento sono previsti per tutta l'attività fino ad ora svolta tramite deposito telematico e relativi provvedimenti del G.D., attività per facilitare la quale si invitano i curatori a contattare i Giudici Delegati direttamente anche tramite mail agli indirizzi

cristina.tabacchi@giustizia.it

erica.passalalpi@giustizia.it

eugenio.tagliasacchi@giustizia.it

1. I COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI E GLI AUSILIARI.

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi – allo stato - sino alla data del 30 giugno.

I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze –, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati.

A discrezione del singolo g.d. il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS/Skype/What App.

Con riguardo a TEAMS il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d..

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

2. CONCORDATI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Visto il disposto dell'art. 83 comma 2 del D.l. 18/2020 deve ritenersi sospeso fino al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto connesso con scadenze procedurali anche in suddette procedure (ivi compresi i termini per il deposito del piano nei concordati in bianco).

Per quanto attiene il periodo successivo proseguirà tutta l'attività con le istanze ed i depositi che possono effettuarsi esclusivamente in via telematica, mentre per le udienze si richiama la disciplina di cui alle udienze fallimentari.

C) ESECUZIONI MOBILIARI

I Giudici Onorari, cui la cancelleria provvederà a girare i fascicoli assegnati al rispettivo Giudice togato, provvederanno a rinviare le udienze fissate nei pignoramenti mobiliari e a fissare i pignoramenti presso terzi di nuova iscrizione, a data successiva al 30 giugno 2020.

Le vendite già fissate dall'IVG verranno tenute con modalità telematica.

Per le vendite ancora da fissare il G.E. provvederà a indicare la data dell'udienza di riparto successivamente al **1 ottobre 2020**, così da assicurare che IVG possa effettuare le attività prodromiche alle operazioni di vendita quando l'emergenza sanitaria in atto sia cessata, con eventuale richiesta al G.E. titolare del procedimento di ulteriori proroghe.

E' consentita comunque la fissazione di vendite in quelle procedure nelle quali le caratteristiche dei beni e della custodia consentano di effettuare le vendite stesse garantendo la più ampia pubblicità e partecipazione di tutti gli interessati.

Mi riservo di depositare nei prossimi giorni le modalità operative relative ai moduli uno e tre della Sezione civile.
25 marzo 2020.

Il presidente della Sezione civile
Alberto Princiotta

Handwritten signature of Alberto Princiotta in black ink.